Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1333/2011 DELLA COMMISSIONE**

del 19 dicembre 2011

che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana

(codificazione)

(GU L 336 del 20.12.2011, pag. 23)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 565/2013 della Commissione del 18 giugno 2013	L 167	26	19.6.2013
►**M2**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017	L 171	113	4.7.2017

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1333/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana

(codificazione)

CAPO 1

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 1

Le norme di commercializzazione applicabili alle banane di cui al codice NC 0803 00, escluse le banane da cuocere, le banane-fico e le banane destinate alla trasformazione, sono stabilite nell'allegato I.

Le norme di commercializzazione si applicano alla fase dell'immissione in libera pratica per i prodotti originari dei paesi terzi, alla fase dello sbarco nel primo porto dell'Unione per i prodotti originari dell'Unione o all'uscita dal capannone di confezionamento per i prodotti consegnati allo stato fresco al consumatore nelle regioni di produzione.

Articolo 2

Le norme di commercializzazione di cui all'articolo 1 non ostano all'applicazione delle disposizioni nazionali adottate per successive fasi commerciali:

a) senza incidenza sulla libera circolazione di prodotti originari dei paesi terzi o di altre regioni dell'Unione conformi alle norme di commercializzazione di cui all'articolo 1, e

b) non contrarie alle norme di commercializzazione di cui all'articolo 1.

CAPO 2

CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 3

Gli Stati membri effettuano i controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui all'articolo 1 per le banane di cui al codice NC 0803 00 escluse le banane da cuocere, le banane-fico e le banane destinate alla trasformazione, conformemente alle disposizioni del presente capo.

Articolo 4

Le banane prodotte all'interno dell'Unione sono oggetto di un controllo di conformità alle disposizioni delle norme di commercializzazione di cui all'articolo 1 anteriormente all'operazione di carico sul mezzo di trasporto in vista della loro commercializzazione allo stato fresco. Detto controllo può essere effettuato presso il centro di condizionamento.

▼B

Le banane commercializzate al di fuori della regione di produzione sono oggetto di controlli imprevisti al momento del primo sbarco nel resto dell'Unione.

I controlli di cui al primo e secondo paragrafo vengono effettuati fatto salvo l'articolo 9.

Articolo 5

Le banane importate da paesi terzi sono sottoposte, anteriormente all'immissione in libera pratica nell'Unione, al controllo di conformità alle disposizioni delle norme di commercializzazione di cui all'articolo 1 nello Stato membro in cui avviene il primo sbarco nell'Unione, fatto salvo l'articolo 9.

Articolo 6

1. Il controllo di conformità è effettuato conformemente al disposto dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

2. Per i prodotti che, per motivi tecnici, non possono essere sottoposti alle operazioni di controllo di conformità al momento del primo sbarco nell'Unione, tale controllo è effettuato successivamente, al più tardi all'arrivo presso l'impianto di maturazione, e comunque prima dell'immissione in libera pratica per i prodotti importati da paesi terzi.

3. A seguito del controllo di conformità, per i prodotti risultati conformi alle norme viene rilasciato un certificato di controllo, redatto sulla base del modello che figura all'allegato II.

Il certificato di controllo rilasciato per le banane originarie dei paesi terzi deve essere presentato alle autorità doganali ai fini dell'immissione in libera pratica di tali prodotti nell'Unione.

4. Qualora non risultino conformi, si applica il punto 2.7 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

5. Nel caso in cui l'organismo competente non abbia effettuato il controllo di taluni prodotti, esso appone un timbro sulla notifica di cui all'articolo 7 oppure, se trattasi di prodotti importati, informa in altro modo le autorità doganali.

6. L'operatore provvede ad agevolare l'opera di verifica effettuata dall'organismo competente ai sensi del presente capo.

Articolo 7

L'operatore interessato, o il suo rappresentante, che non beneficia dell'esenzione prevista all'articolo 9, fornisce in tempo utile all'organismo competente tutte le informazioni necessarie per identificare le partite e l'indicazione precisa dei luoghi e delle date di condizionamento e di spedizione per le banane raccolte nell'Unione, dei luoghi e delle date di sbarco previste per le merci provenienti dai paesi terzi o dalle regioni produttrici dell'Unione, nonché delle consegne agli impianti di maturazione per le banane che non possono essere sottoposte al controllo al momento del primo sbarco nell'Unione.

▼B

Articolo 8

1. I controlli di conformità sono effettuati dai servizi o dagli organismi designati dalle autorità nazionali competenti. Tali servizi e dipartimenti o organismi devono presentare i necessari requisiti di idoneità all'esercizio dei controlli, in particolare in materia di attrezzature, formazione ed esperienza.

2. Le autorità nazionali competenti possono delegare l'esercizio dei controlli di conformità ad organismi privati all'uopo riconosciuti che presentino i seguenti requisiti:

a) disporre di controllori in possesso di una formazione riconosciuta dalle autorità nazionali competenti;

b) disporre del materiale e delle installazioni necessarie alle verifiche ed analisi richieste dal controllo;

c) disporre di attrezzature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3. Le autorità nazionali competenti verifica periodicamente l'esecuzione e l'efficacia dei controlli di conformità. Essa revoca il riconoscimento qualora constati anomalie o irregolarità tali da pregiudicare il normale svolgimento dei controlli di conformità, o quando vengano meno i presupposti richiesti.

Articolo 9

1. Gli operatori che commercializzano banane raccolte nell'Unione o importate da paesi terzi non sono soggetti ai controlli di conformità in materia di norme di commercializzazione alle fasi previste agli articoli 4 e 5 qualora:

a) dispongano di personale esperto in materia di norme di commercializzazione e di attrezzature di movimentazione e di controllo;

b) tengano un registro delle operazioni effettuate; e

c) siano in grado di assicurare la qualità costante delle banane commercializzate a norme di commercializzazione di cui all'articolo 1.

Gli operatori esentati dal controllo ottengono un certificato di esenzione redatto sulla base del modello che figura all'allegato III.

2. Il beneficio dell'esenzione dalle operazioni di controllo è concesso, su richiesta dell'operatore interessato, dagli organismi o servizi di controllo designati, secondo il caso, dalle autorità nazionali competenti dello Stato membro di produzione per le banane commercializzate nella regione di produzione dell'Unione o dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene lo sbarco per le banane dell'Unione commercializzate nel resto dell'Unione e per quelle importate da paesi terzi. Detto beneficio è accordato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. L'esenzione è valida sull'intero mercato dell'Unione per i prodotti sbarcati nello Stato membro che l'ha concessa.

Tali servizi o organismi procedono alla revoca dell'esenzione qualora constatino anomalie o irregolarità tali da pregiudicare la conformità delle banane alle norme di commercializzazione di all'articolo 1, o quando vengano meno le condizioni di cui al paragrafo 1. La revoca viene applicata a titolo provvisorio o definitivo secondo la gravità delle inadempienze riscontrate.

▼B

Gli Stati membri redigono un registro degli operatori esentati dal controllo ed attribuiscono a ciascuno un numero d'immatricolazione, adottando le misure necessarie per la diffusione di queste informazioni.

3. I servizi o gli organismi competenti degli Stati membri verificano periodicamente la qualità delle banane commercializzate dagli operatori di cui al paragrafo 1, nonché il rispetto delle condizioni ivi definite. Gli operatori esentati provvedono ugualmente a predisporre quanto necessario al corretto svolgimento di tali verifiche.

▼M1

▼B

Articolo 10

L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità di effettuare controlli puntuali imprevisti ad una fase successiva, fino all'impianto di maturazione.

CAPO 3

NOTIFICAZIONI

▼M2

▼B

Articolo 12

I regolamenti (CE) n. 2257/94, (CE) n. 2898/95 e (CE) n. 239/2007 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VI.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Norme di commercializzazione per le banane

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle banane delle varietà (cultivar) del genere Musa (AAA) spp., sottogruppi Cavendish e Gros Michel, compresi gli ibridi, menzionate nell'allegato IV, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, previo condizionamento e imballaggio. Essa non si applica alle banane da cuocere, né alle banane destinate alla trasformazione industriale, né alle banane-fico.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La presente norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le banane verdi non maturate devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. **Caratteristiche minime**

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le banane devono essere:

— verdi e non maturate,

— intere,

— sode,

— sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

— pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

— praticamente esenti da parassiti,

— praticamente esenti da attacchi parassitari,

— col peduncolo intatto, senza piegature né infezioni fungine e senza tracce di disseccamento,

— prive di residui di pistilli,

— prive di malformazioni e normalmente ricurve,

— praticamente prive di ammaccature,

— praticamente esenti da danni dovuti a basse temperature,

— prive di umidità esterna anormale,

— prive di odore e/o sapore estranei.

Inoltre, le mani e i frammenti di mani devono presentare:

— una parte sufficiente del cuscinetto di colorazione normale, sana, senza infezioni fungine,

— un taglio netto e non smussato del cuscinetto, senza tracce di strappo né frammenti di gambo del casco.

▼B

Le banane devono presentare un adeguato grado di sviluppo, tale da consentire:

— il trasporto e le operazioni connesse,

— l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti, onde poter essere messe a maturare fino a raggiungere un grado di maturazione appropriato.

B. **Classificazione**

Le banane vengono classificate nelle tre categorie sotto definite:

i) *Categoria Extra*

Le banane di questa categoria devono essere di qualità superiore e caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

I frutti non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, nei limiti di 1 cm^2 della superficie totale del frutto, sempreché non pregiudichino né l'aspetto generale di ogni mano o frammento di mano, né la qualità, lo stato di conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

ii) *Categoria I*

Le banane di questa categoria devono essere di buona qualità e caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

I frutti possono tuttavia presentare i lievi difetti sotto indicati, sempreché non pregiudichino né l'aspetto generale di ogni mano o frammento di mano, né la qualità, lo stato di conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

— lievi difetti di forma,

— lievi difetti della buccia dovuti a sfregamenti ed altri lievi difetti superficiali, nei limiti di 2 cm^2 della superficie totale del frutto.

I lievi difetti non devono in alcun caso deteriorare la polpa della banana.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende le banane che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Sono ammissibili i difetti sotto indicati, sempreché le banane conservino le loro principali caratteristiche di qualità, di conservazione e di presentazione:

— difetti di forma,

— difetti della buccia dovuti a raschiamenti, sfregamenti o altre cause, nei limiti di 4 cm^2 della superficie totale del frutto.

I difetti non devono in alcun caso deteriorare la polpa della banana.

▼B

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato:

— dalla lunghezza del frutto, espressa in centimetri e misurata lungo la faccia convessa, dal punto in cui il peduncolo si inserisce sul cuscinetto fino all'apice;

— dal grado, cioè dallo spessore, espresso in millimetri, di una sezione trasversale del frutto praticata tra le facce laterali e nel mezzo del frutto stesso, perpendicolarmente all'asse longitudinale.

Il frutto di riferimento che serve a misurare la lunghezza e il grado è il seguente:

— il frutto mediano, situato sul lato esterno della mano;

— il frutto che si trova accanto al taglio con cui è stata sezionata la mano, sul lato esterno del frammento di mano.

La lunghezza minima e il grado minimo sono fissati rispettivamente a 14 cm e 27 mm.

In deroga al terzo paragrafo, le banane prodotte nelle regioni di Madera, delle Azzorre, dell'Algarve, di Creta, della Laconia e di Cipro aventi una lunghezza inferiore a 14 cm possono essere commercializzate nell'Unione, ma vanno classificate nella categoria II.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ciascun imballaggio.

A. **Tolleranze di qualità**

i) *Categoria Extra*

Il 5 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii) *Categoria I*

Il 10 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

iii) *Categoria II*

Il 10 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o da qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. **Tolleranze di calibro**

Per tutte le categorie, il 10 % in numero di banane non rispondenti alle caratteristiche di calibrazione, nei limiti di 1 cm per la lunghezza minima di 14 cm.

▼B

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. **Omogeneità**

Il contenuto di ogni imballaggio dev'essere omogeneo e comprendere esclusivamente banane di origine, varietà e/o tipo commerciale e qualità identici.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio dev'essere rappresentativa dell'insieme.

B. **Condizionamento**

Le banane devono essere condizionate in modo da garantire un'adeguata protezione del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e fabbricati con sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. **Presentazione**

Le banane devono essere presentate in mani o frammenti di mani composti al minimo di quattro frutti. Le banane possono essere anche presentate sotto forma di frutti individuali.

Per singolo imballaggio sono tollerati al massimo 2 frutti mancanti per frammento di mani, a condizione che il peduncolo non sia strappato bensì reciso con un taglio netto, senza danni per i frutti vicini.

All'interno dell'imballaggio, per ogni fila è ammesso non più di un frammento di mano con soli 3 frutti, a condizione che abbia le medesime caratteristiche delle altre banane contenute nell'imballaggio stesso.

Nelle regioni di produzione le banane possono essere commercializzate in caschi.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

A. **Identificazione**

Imballatore e/o speditore } Nome e indirizzo o marchio convenzionale rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale.

▼B

B. **Natura del prodotto**

— «banane», se il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno;

— nome della varietà o del tipo commerciale.

C. **Origine del prodotto**

Paese d'origine e, per i prodotti dell'Unione:

— zona di produzione,

— denominazione nazionale, regionale o locale (facoltativo).

D. **Caratteristiche commerciali**

— categoria,

— peso netto,

— calibro, espresso dalla lunghezza minima e, eventualmente, dalla lunghezza massima.

E. **Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)**

▼B

ALLEGATO II

<table>
<tr><td colspan="2">1. Operatore/importatore (1)</td><td colspan="3" rowspan="2">Certificato di controllo
UE n.

(Il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">2. Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'operatore/importatore)</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Servizio o organismo di controllo</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>4. Luogo di controllo/ Paese d'origine (2)</td><td colspan="2">5. Regione o paese di destinazione</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. Identificazione del mezzo di trasporto</td><td colspan="2">7. Controllo a destinazione (se effettuato)</td><td>7.A.
☐ Interno
☐ Import
☐ Export</td></tr>
<tr><td>8. Imballaggio (numero e tipo)</td><td>9. Natura del prodotto (varietà, ove previsto dalla norma)</td><td>10. Categoria di qualità</td><td colspan="2">11. Peso totale in kg lordo/ netto (1)</td></tr>
<tr><td colspan="5">12. Il servizio o organismo di controllo summenzionato certifica, effettuata una verifica per sondaggio, che la merce sopra descritta rispetta, al momento del controllo, le norme di qualità vigenti

.....
Ufficio doganale: entrata/uscita (1)

Durata di validità: giorni
Luogo e data di emissione

.....
Responsabile del controllo
(nome e cognomen)

.....
Firma

Timbro di controllo</td></tr>
<tr><td colspan="5">13. Osservazioni</td></tr>
</table>

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se il prodotto viene riesportato, indicarne l'origine nella casella 9.

▼B

ALLEGATO III

Certificato di esenzione dal controllo del rispetto delle norme di commercializzazione nel settore della banana

Operatore esentato:

(nome, regione sociale, indirizzo)

Numero di immatricolazione rilasciato dall'organismo o dal servizio di controllo competente:

Organismo o servizio competente:

(nome, indirizzo)

Data di rilascio del certificato:

Durata di validità dell'esenzione:

Firma e/o timbro dell'organismo o servizio competente:

▼B

ALLEGATO IV

Elenco dei principali gruppi, sottogruppi e cultivar di banane da dessert commercializzate nell'Unione

Gruppi	Sottogruppi	Cultivar principali (elenco non limitativo)
AA	Fico-zucchero	Fico-zucchero, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo
AB	Ney-Poovan	Ney-Poovan, Safet Velchi
AAA	Cavendish	Nana piccola (Dwarf Cavendish) Nana grande (Giant Cavendish) Lacatan Poyo (Robusta) Williams Americani Valéry Arvis
	Gros Michel	Gros Michel Highgate
	Ibridi	Flhorban 920
	Figue la Rose	Figue la Rose Figue la Rose verde
	Ibota	
AAB	Fico-mela	Fico-mela, Silk
	Pome (Prata)	Pacovan Prata Ana
	Mysore	Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo

▼B

ALLEGATO V

Regolamenti abrogati ed elenco delle loro modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione (GU L 245 del 20.9.1994, pag. 6)	
Regolamento (CE) n. 1135/96 della Commissione (GU L 150 del 25.6.1996, pag. 38)	limitatamente all'articolo 1 e alla versione tedesca
Regolamento (CE) n. 386/97 della Commissione (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 53)	limitatamente all'articolo 1 e alle versioni inglese e svedese
Regolamento (CE) n. 228/2006 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2006, pag. 7)	
Regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione (GU L 304 del 16.12.1995, pag. 17)	
Regolamento (CE) n. 465/96 della Commissione (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 5)	
Regolamento (CE) n. 1135/96 della Commissione (GU L 150 del 25.6.1996, pag. 38)	limitatamente all'articolo 2 e alla versione inglese
Regolamento (CE) n. 386/97 della Commissione (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 53)	limitatamente all'articolo 2 e alla versione spagnola
Regolamento (CE) n. 239/2007 della Commissione (GU L 67 del 7.3.2007, pag. 3)	
Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione (GU L 159 del 25.6.2010, pag. 13)	limitatamente all'articolo 6

▼B

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2257/94	Regolamento (CE) n. 2898/95	Regolamento (CE) n. 239/2007	Presente regolamento
Articolo 1	—	—	Articolo 1
Articolo 2, alinea	—	—	Articolo 2, alinea
Articolo 2, primo trattino	—	—	Articolo 2, lett. a)
Articolo 2, secondo trattino	—	—	Articolo 2, lett. b)
Articolo 3	—	—	Articolo 13
Allegato I	—	—	Allegato I
Allegato II	—	—	Allegato IV
—	Articolo 1	—	Articolo 3
—	Articolo 2	—	Articolo 4
—	Articolo 3	—	Articolo 5
—	Articolo 4	—	Articolo 6
—	Articolo 5	—	Articolo 7
—	Articolo 6	—	Articolo 8
—	Articolo 7	—	Articolo 9
—	Articolo 8	—	Articolo 10
—	Articolo 9	—	—
—	Allegato I	—	Allegato II
—	Allegato II	—	Allegato III
—	—	Articolo 1	Articolo 11
—	—	Articolo 2	—
—	—	Articolo 3	—
—	—	—	Articolo 12
—	—	—	Allegato V
—	—	—	Allegato VI